

LEGGE 31 dicembre 2001 N. 463
(Gazz. Uff., 9 gennaio, n. 7).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge:

art. 1.

1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 411

(omissis)

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«ART. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici ».¹

(omissis)

¹ Tale termine è stato ulteriormente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2010 dal comma 9 dell'art. 23 del Decreto Legge 01 luglio 2009 n. 78 (convertito in legge dalla legge 03/08/2009 n. 102), anche per le strutture che abbiano presentato il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso (1 luglio 2009). N.d.R.